



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IT

A partire dal **1 novembre 2015** la Provincia Autonoma di Trento ha introdotto l'imposta provinciale di soggiorno secondo quanto stabilito dalla l.p. 8/2002 art. 16 bis.

L'imposta è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio provinciale per un massimo di **10 notti consecutive** presso la medesima struttura.

**LA MISURA DELL'IMPOSTA PER QUESTA STRUTTURA RICETTIVA E' DI
EURO _____ PER PERSONA/NOTTE.**

Sono previsti dei casi di **esenzione**:

- i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- coloro che ricevono terapie presso strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale site nel territorio provinciale;
- i soggetti accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate nel territorio provinciale, nel limite di un accompagnatore per paziente;
- gli operatori della protezione civile e il personale appartenente alle forze di polizia, alle forze armate e ai vigili del fuoco se alloggiano nelle strutture ricettive per esigenze di servizio;
- i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolti nelle strutture ricettive;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.